

## **Sessant'anni della dichiarazione dei diritti umani. Il sogno oltre la Dichiarazione** di Valerio Onida (7 dic. 08)

*Sessant'anni fa l'Onu, approvando il documento non vincolante, apriva una nuova stagione del costituzionalismo internazionale. Seguirono la convenzione europea e i Patti di New York. Ma le libertà «positive» rimangono sulla carta.*

Il 10 dicembre 1948 l'Assemblea generale dell'Onu approvava la «Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo», frutto di una lunga elaborazione cui parteciparono esponenti di nazioni, culture e religioni diverse. L'approvazione avvenne col voto favorevole di 50 dei 58 Stati allora membri delle Nazioni Unite e 8 astensioni (oltre all'Arabia Saudita e al Sudafrica, i sei Stati del blocco sovietico, che avevano peraltro partecipato alla preparazione).

La «Dichiarazione» non era un documento propriamente giuridico a carattere vincolante, ma fu il punto di partenza di un nuovo diritto internazionale. Fino alla Seconda guerra mondiale il Diritto internazionale "classico" si limitava a rivolgersi agli Stati per regolarne i rapporti, disciplinati con i trattati o, in caso di controversia, rimessi in definitiva alla guerra. I diritti delle persone non trovavano diretto riconoscimento, e dipendevano in definitiva dalle autorità degli Stati sotto la cui giurisdizione esse si trovavano. La dottrina e la pratica dei diritti fondamentali della persona si erano affermate e sviluppate (non dovunque, e spesso molto parzialmente) sulla base delle Costituzioni e delle leggi nazionali, anche se a fondamento degli ideali del costituzionalismo fin dall'inizio era presente una ispirazione universalistica, dettata dalla «verità di per sé evidente» (come recitava la «Dichiarazione di indipendenza americana» del 1776) che «tutti gli uomini sono creati uguali e sono dotati dal loro Creatore di alcuni diritti inalienabili». La nascita dell'Onu, all'indomani della guerra, segnò l'avvio di una nuova consapevolezza: quella che una vera pace, obiettivo della nuova organizzazione internazionale, si sarebbe potuta costruire solo sulla base dell'universale ed effettivo riconoscimento, anche giuridico, dei diritti umani.

Il passaggio dalla proclamazione della «Dichiarazione» al varo di norme giuridiche internazionali di tutela dei diritti fondamentali non è stato facile né breve. Solo nel 1976 entrarono in vigore i «due Patti» di New York, firmati nel 1966, sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali. In Europa la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata nel 1950, ha conosciuto progressivi sviluppi, attraverso i vari «Protocolli» aggiuntivi, che, oltre ad arricchire il catalogo dei diritti garantiti, hanno previsto (a partire dal 1998) la possibilità per individui e gruppi, che si ritengono vittime di violazioni per opera delle autorità di un qualsiasi Stato membro, di ricorrere direttamente alla Corte europea dei diritti, con sede a Strasburgo, le cui sentenze obbligano gli Stati, in caso di accertata violazione, a ripristinare il diritto leso e, in caso di impossibilità, a pagare degli indennizzi. La giurisprudenza delle Corti internazionali viene

così a integrare quelle dei giudici nazionali, comuni e costituzionali: per quanto riguarda l'Italia, le norme della «Convenzione», come interpretate dalla Corte di Strasburgo, sono ormai riconosciute come vincolanti per il legislatore nazionale o regionale, le cui leggi, se in contrasto con esse, sono dichiarate incostituzionali.

Nel nuovo diritto costituzionale internazionale si è andato dunque costruendo progressivamente un sistema di tutela giuridica dei principi di libertà, di non discriminazione, di protezione dei fondamentali diritti umani, in cui non sono più solo organi politici a pronunciarsi e a decidere, ma anche organi giudiziari indipendenti. Le vittime delle violazioni sanno di non avere più soltanto "giudici a Berlino", ma anche, per noi, "a Strasburgo".

C'è tuttavia un altro cammino assai più lungo e arduo da compiere, ed è quello che porta alla effettiva attuazione dei diritti fondamentali. Fra i principi e gli ideali proclamati dalle «Carte» e dalle «Costituzioni», e la realtà di ciò che accade e viene praticato nel mondo, la distanza appare spesso (dappertutto, anche se in diversa misura) tanto grande da apparire talvolta incolumabile e da indurre nella tentazione di considerare quegli ideali delle utopie. Non è così. Anche il nuovo costituzionalismo internazionale, come la «Costituzione repubblicana » rappresenta per molti versi un programma per cui lavorare e lottare. Le contraddizioni della Storia non possono farci perdere di vista quello che è un obiettivo permanente.

Ciò vale tanto più per i diritti che noi chiamiamo "sociali": al lavoro, all'istruzione, a cure adeguate, alla sicurezza sociale, ad avere una casa, al nutrimento, a una equa retribuzione per chi lavora, sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. I diritti umani universali oggetto della «Dichiarazione », come della «Costituzione», non sono solo le libertà "negative" (dagli arresti arbitrari, del domicilio, del pensiero, di religione, eccetera), ma anche i diritti a una equa distribuzione delle risorse tale da assicurare il concreto rispetto della dignità di ogni essere umano. A tal proposito possono, certo, pronunciarsi i giudici, ma è soprattutto compito della politica, nazionale e internazionale, operare per produrre – a livello planetario, e non solo in questo o quel Paese – le condizioni che possano consentire l'effettivo godimento dei diritti per tutti: per rimuovere, come si esprime la «Costituzione italiana»: «gli ostacoli di ordine economico e sociale», che limitano di fatto «la libertà e l'eguaglianza» e impediscono «il pieno sviluppo della persona umana».

Questa è la vera, grande questione dei diritti umani oggi: non la presunta impossibilità di mettere d'accordo le diverse culture e religioni su una concezione comune dei diritti (la scommessa che fu vinta sessant'anni fa, anche se il rischio di tornare indietro è sempre incombente). Crediamo nella "utopia realizzabile" inscritta nelle solenni parole della «Dichiarazione »? E se ci crediamo, che cosa facciamo, ciascuno per la propria parte, per avvicinarne la realizzazione?

Nome file: Sessant'anni della dichiarazione dei diritti umani  
Directory: C:\Users\giva\Documents  
Modello: C:\Users\giva\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm  
Titolo:  
Oggetto:  
Autore: girolamo valenza  
Parole chiave:  
Commenti:  
Data creazione: 07/12/2008 18.07.00  
Numero revisione: 1  
Data ultimo salvataggio:07/12/2008 18.26.00  
Autore ultimo salvataggio: girolamo valenza  
Tempo totale modifica 11 minuti  
Data ultima stampa: 07/12/2008 18.26.00  
Come da ultima stampa completa  
Numero pagine: 2  
Numero parole: 943 (circa)  
Numero caratteri: 5.377 (circa)